

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	45
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	50
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	51
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	46
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	53
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)	46
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima. Atto n. 29 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	56
5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione	48

ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	58
5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense	49
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	60
5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense	49
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	61

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI, indi del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
C. 851 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione — Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri, martedì 17 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato, nella seduta di ieri, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e del disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », per le parti di competenza. Comunica, quindi, che non sono pervenuti emendamenti al disegno di legge di assestamento 2018 (C 851).

Ricorda altresì che l'esame dei provvedimenti si concluderà con una relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e una relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », nonché con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del relatore e nomina il deputato Gianluca Cantalamessa quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento

affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018, per le parti di competenza (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta del relatore e nomina il deputato Gianluca Cantalamessa quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

C. 344 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (PD) ritiene che quello all'esame della Commissione sia un provvedimento particolarmente importante e rammenta di essere intervenuto diverse volte in Commissione, nella scorsa legislatura, in qualità di rappresentante del Governo, per rispondere alle interrogazioni dei colleghi David Mattiello e Vittorio Ferraresi che sulla materia oggetto del disegno di legge più volte avevano sollecitato l'Esecutivo ad intervenire.

Evidenzia, inoltre, che al disegno di legge C. 344 è stata abbinata la proposta di legge Verini e Quartapelle C. 492. Aggiunge che al Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato degli Emirati Arabi Uniti ha fatto seguito uno scambio di note interpretative con il quale si garantisce la piena conformità dell'articolo 3, lettera *d*), al dettato dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale, così come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Pertanto se il fatto per il quale è domandata l'extradizione è punito con la pena di morte secondo la legislazione emiratina, l'extradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa. Nel preannunciare quindi il voto convintamente favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole espressa dal relatore sul provvedimento in titolo, auspica che con la definitiva approvazione del provvedimento in titolo sia possibile procedere all'extradizione, attesa da tempo, di noti soggetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite VI e XI, che sarà pertanto espresso sul testo originario del decreto-legge.

Informa che qualora le Commissioni dovessero modificare il provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e dovessero richiedere alle Commissioni com-

petenti in sede consultiva il parere sul testo come modificato, la Commissione tornerà a riunirsi.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. Con riferimento agli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione Giustizia, ritiene, in particolare, che i limiti alla durata massima del contratto di lavoro a termine fissati dal decreto-legge in dodici mesi, incentiveranno il licenziamento del lavoratore al termine della durata del contratto, determinando un incremento del contenzioso civilistico. Osserva, inoltre, che, con riferimento ai limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, le disposizioni del decreto-legge appaiono, a suo avviso, generiche. Evidenzia, infatti, che in determinate zone del Paese, come ad esempio quelle del suo territorio di origine, il tasso di disoccupazione è molto basso e quindi la delocalizzazione è necessitata dal contesto socio economico in cui l'azienda opera.

Cosimo Maria FERRI (PD), ribadendo che il suo gruppo è estremamente critico sull'impianto complessivo del decreto-legge in esame, osserva come, tuttavia, le disposizioni contenute all'articolo 9 del provvedimento, in materia di contrasto alla ludopatia, necessiterebbero di una ulteriore riflessione. Chiede, pertanto, che la Commissione sospenda brevemente i propri lavori per consentire un rapido supplemento istruttorio sulla materia.

Giulia SARTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Ferri, sospende la seduta per 30 minuti.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.05.

Alfredo BAZOLI (PD), all'esito dell'ulteriore valutazione svolta, preannuncia l'a-

stensione dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Evidenzia, in particolare, che, pur condividendo l'intento di limitare il rischio di ludopatia cui è volto l'articolo 9 del decreto-legge in esame, permangono fondate perplessità in merito allo strumento tecnico utilizzato dal provvedimento per contrastare tale fenomeno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.

Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta che sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Conferenza unificata e che la Commissione potrà esprimersi sullo stesso solo dopo averlo acquisito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.30.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Giustizia.

Ricorda che, a norma dell'articolo 135-*ter*, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio

2004, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo.

Manfredi POTENTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfredi POTENTI, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara totalmente soddisfatto della stessa ed in particolare del fatto che la questione è oggetto di una iniziativa legislativa contenuta in uno schema di decreto del Presidente della Repubblica.

5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione.

Enrico COSTA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Enrico COSTA (FI) dichiara di non essere soddisfatto della risposta resa. In primo luogo, non ritiene tecnicamente corretta la risposta del rappresentate del Governo, laddove afferma che non sia possibile parlare di un adempimento « radicalmente omesso » nella relazione predisposta nel corrente anno, in ordine ai dati riferibili all'anno 2017 in materia di ingiusta detenzione, essendo l'innovazione divenuta vigente soltanto durante il secondo semestre dell'anno 2017. In proposito osserva che la citata relazione avrebbe dovuto comunque contenere i dati richiesti, così come previsto dalla legge. Ritiene, inoltre, che la previsione di una norma di legge che disponga che gli atti debbano essere esaminati dal titolare dell'azione disciplinare eviterebbe

la discrezionalità della scelta ed eviterebbe altresì una sorta di principio di tutela di categoria, a suo avviso, troppo presente al Ministero della giustizia.

5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara soddisfatto della stessa, evidenziando, in particolare, l'esigenza che il concorso per l'accesso alla professione forense sia maggiormente meritocratico.

5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.

Ciro MASCHIO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Ciro MASCHIO (FdI) si dichiara soddisfatto della risposta resa e auspica che presto possa essere esaminato un provvedimento che attui quanto annunciato dal rappresentante del Governo, evidenziando come l'Esecutivo potrà contare sulla fattiva collaborazione del proprio gruppo per approvare una efficace riforma della professione forense.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2017.
(A.C. 850)**

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » (A.C. 850);

rilevato che:

il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2017 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.426,3 milioni di euro, con un aumento di 329,6 milioni (nella misura del 4,4 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2016, pari a 8.069,7 milioni di euro;

le previsioni di cassa risultano pari a 8.772,9 milioni di euro;

l'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2017 dell'1,3 per cento, identica a quella dei tre esercizi precedenti;

con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia », che da sola assorbe il 98, 1 per cento delle risorse assegnate al Ministero, gli stanziamenti definitivi di competenza 2017 sono stati pari a 8.274,6 milioni di euro, sugli 8.426,3 milioni di euro totali, di cui 2.879,7 milioni di euro per l'amministrazione penitenziaria, 3.973,7 milioni di euro per la giustizia civile e penale, 253 milioni di euro per la giustizia minorile e di comunità, 1.168,1

milioni di euro per i servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria;

in particolare, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale », emerge un aumento delle spese di circa 112 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (3.861 milioni di euro), dovendo gran parte dell'incremento delle spese in conto capitale, come si rileva dalle note integrative al rendiconto, imputarsi alle spese per l'informatizzazione degli uffici giudiziari, che rappresenta una parte fondamentale del processo di innovazione della giustizia;

relativamente alla spese inerenti la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », si registrano stanziamenti definitivi di competenza per 151,7 milioni di euro, con un incremento di 25,7 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione;

sottolineata la necessità, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, di dotare il settore giustizia, che assolve ad una funzione di importanza nevralgica nella vita del Paese, di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie; ciò al fine sia di rendere un servizio più rapido ed efficiente ai cittadini, sia di promuovere e incrementare la competitività del sistema economico nel suo complesso, stimolando il flusso degli investimenti;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo)**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza)****Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.****Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).****Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 », relativamente alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, alla Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) per l'anno finanziario 2018, approvato con la legge n. 205 del 2017, recava previsioni di competenza per un totale di 8.257,8 milioni di euro, di cui 7.931,7 di parte corrente e 326,1 in conto capitale;

il disegno di legge in discussione, nel correggere tali previsioni iniziali, pro-

pone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 44,7 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 26,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 1.139,6 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 774,8 e 364,8 mln di euro;

l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2018 risulta pari all'1,4 per cento, in lieve aumento rispetto all'1,3 per cento degli ultimi esercizi. L'aumento delle dotazioni di competenza riguarda prevalentemente la Missione 6 (*Giustizia*), che passa da uno stanziamento di 8.079,4 milioni di euro delle previsioni iniziali a 8.326,3 milioni di euro dell'assestamento, ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale;

ritenuto che:

l'efficientamento del « sistema giustizia » rappresenta una imprescindibile condizione per promuovere e sostenere la competitività del Paese e il rilancio del-

l'economia, dovendosi assicurare al settore in questione adeguate risorse umane e finanziarie,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

C. 344 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto, recante la ratifica e l'esecuzione di due trattati tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) in materia giudiziaria, precisamente il Trattato di estradizione ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, entrambi fatti ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015;

rilevato che:

il Trattato di estradizione s'inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue il condivisibile obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità;

l'obiettivo perseguito da tale Trattato è quello di consentire tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti una stretta e incisiva collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, posto che il progressivo intensificarsi delle relazioni tra i due Paesi sul piano economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati;

il provvedimento risponde, pertanto, all'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono essere sottoposte ad una pena: in generale, in base all'articolo 1 del Trattato, l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della « doppia incriminazione »);

rilevato altresì che:

il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, analogamente al precedente, persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità, sancendo, in particolare (articolo 1), l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in molteplici settori, tra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze

o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato;

sono altresì previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e

condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È, inoltre, previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 87 del 2018 recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese » (A.C. 924);

condivisi i presupposti di necessità e urgenza determinati – come si legge nella relazione introduttiva – dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici;

considerato che:

all'articolo 9, comma 1, facendosi salve le restrizioni già vigenti, è previsto: il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018, è prevista l'applicazione della normativa previgente, fino

alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data; a partire dal 1° gennaio 2019, l'estensione del divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni;

la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, sembrerebbe presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, incompatibile invece con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare, all'articolo 9, comma 1, la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, in quanto incompatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge.

ALLEGATO 5

5-00166 Potenti: in merito al pagamento del contributo unificato per contrastare il fenomeno della contraffazione di marche da bollo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto si chiede quali siano le iniziative, anche a carattere normativo, che il Ministro della giustizia intende intraprendere per far fronte al fenomeno di contraffazione di marche da bollo e contributi unificati, portato alla luce da recenti indagini del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione.

Come rilevato dall'Onorevole interrogante, si tratta di una zona grigia in cui si inserisce una diffusa frode ai danni dello Stato, consistente nella messa in circolazione di falsi « bolli » per le iscrizioni a ruolo, di false marche ricreate in laboratorio, utilizzando bobine prodotte in Cina, ma anche sottratte dal Poligrafico dello Stato, o ancora, utilizzando marche da bollo originali del valore di 0,26 centesimi poi contraffatte, in cui sarebbero coinvolti circa 600 studi legali operanti presso i tribunali di Milano, Torino, Palermo e Bari, con conseguente ingente danno erariale.

Come sapete, l'attuale disciplina delle modalità del pagamento del contributo unificato si trae dall'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In merito a ciò, se da un lato si ribadisce da parte di questo Ministero la piena intenzione di confidare nelle indagini dell'Autorità Giudiziaria per la repressione delle condotte delittuose, da un altro lato, nell'ottica della prevenzione, proprio la determinazione delle modalità di versamento del contributo unificato costituisce oggetto di una iniziativa legislativa contenuta nello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente:

« Regolamento recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia ».

In particolare, secondo la nuova disciplina, il pagamento del contributo unificato dovrà essere, in futuro, eseguito: *a)* telematicamente, quando esso è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente; *b)* non telematicamente, quando il pagamento è effettuato contestualmente ad un atto depositato su supporto cartaceo.

In realtà, le ipotesi per le quali non è previsto il deposito contestuale di un atto processuale rimarrebbero due (cioè, contributo dovuto per la procedura fallimentare e contributo dovuto per la sentenza di accoglimento della domanda della parte civile di condanna ad una somma determinata). Per le stesse vengono ulteriormente previsti: il ricorso alle modalità telematiche, nel caso della procedura fallimentare, trattandosi di un atto del curatore; il pagamento non telematico, nel caso della parte civile, atteso che l'intero processo penale si svolge ancora con modalità non telematiche.

Nessuna disposizione è invece prevista per le modalità di pagamento del contributo unificato nel giudizio amministrativo, il quale resta disciplinato dall'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che sul punto

rinvia al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il Presidente del Consiglio di Stato.

Come è noto, la disciplina del pagamento del contributo unificato nel processo tributario è invece contenuta nell'articolo 1, comma 599, della legge n. 147 del 2013, che prevede la dematerializzazione dei contributi unificati e delle spese di giustizia.

In definitiva nella proposta normativa richiamata, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 dovrebbe essere modificato nel senso di muoversi verso la medesima direzione auspicata dagli interroganti, rendendo la modalità di pagamento telematica come obbligatoria in tutte le ipotesi di obbligatorietà di deposito dell'atto per via telematica, in correlazione con le ulteriori misure tecniche volte ad evitare la riutilizzazione delle marche per l'iscrizione di

diversi processi, tramite la memorizzazione delle marche nei database a livello nazionale (nota prot. 1028/2017 DGSIA).

Valutando che l'*iter* legislativo, avviato nel 2011, ha subito diversi arresti (determinati tanto dai numerosi interventi normativi che hanno ridisegnato il quadro di riferimento nel quale il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe inserirsi, quanto in ragione della necessità di coordinare la disciplina con le mutate modalità tecniche/informatiche che regolano il deposito telematico degli atti) e che, attualmente, è necessario attendere l'esito del concerto tecnico con il Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime la evidente intenzione di dotare l'Amministrazione degli strumenti idonei a prevenire la possibilità che si verificano condotte fraudolente analoghe a quelle individuate dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 6

5-00168 Costa: sull'ingiusta detenzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, l'Onorevole interrogante, dopo aver elencato i dati statistici relativi al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione ed il relativo costo a carico dello Stato, fa presente che, nella relazione presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, sono stati inseriti i soli dati relativi alle misure cautelari e non anche quelli afferenti alla materia oggetto dell'interrogazione. Oltre a ciò segnala la carenza, nel nostro ordinamento, di una norma che preveda la trasmissione delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione al titolare dell'azione disciplinare. Chiede, pertanto, al Ministro della giustizia se intenda integrare la predetta relazione ed introdurre una previsione normativa che stabilisca l'automatica trasmissione delle citate ordinanze.

Con riguardo al primo tema non è possibile parlare di un adempimento « radicalmente omesso » nella relazione depositata nel corrente anno, in ordine ai dati riferibili all'anno 2017 in materia di ingiusta detenzione, essendo l'innovazione in questione divenuta vigente soltanto durante il secondo semestre dell'anno 2017. In definitiva, sarà soltanto nella prossima relazione annuale, da presentare alle Camere entro il 31 gennaio 2019, che potranno essere esposti, oltre ai dati relativi alle misure cautelari, anche i dati, relativi all'anno 2018, delle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e del numero dei procedimenti disciplinari attivati.

In ordine a quest'ultimo aspetto mi preme poi rassicurare l'Onorevole interrogante che il fenomeno in questione è co-

stantemente monitorato da questo Ministero, non solo per le evidenti ricadute sull'Erario dello Stato, ma nella piena consapevolezza della particolare delicatezza della materia che investe, più in generale, il corretto espletamento del servizio giustizia ed il fondamentale diritto alla libertà personale spettante ad ogni cittadino.

Tale attività di monitoraggio avviene attraverso le periodiche ispezioni ordinarie nel corso delle quali si sottopone ad un approfondito scrutinio tutta l'attività svolta dai magistrati, anche al fine di individuare eventuali detenzioni indebite a causa di un'ingiustificata protrazione delle stesse.

Voglio, altresì, assicurare che, nell'esercizio delle prerogative del Ministro della giustizia, sarà promossa l'azione disciplinare in tutti i casi in cui vengano riscontrate obiettive violazioni di legge dovute a grave ignoranza o negligenza inescusabile, tanto in ipotesi di indebita protrazione della custodia cautelare, quanto nel caso in cui la misura restrittiva sia stata adottata sulla base di una ricostruzione erronea dei fatti ovvero di una qualificazione errata degli elementi processuali.

Preciso, in proposito, che nel corso dell'anno 2018 sono state esercitate, soltanto da questo Dicastero, 6 azioni disciplinari per ritardata scarcerazione.

In conclusione, ferma restando la particolare attenzione assicurata dal Ministro della giustizia in materia, si ritiene che, al momento, l'introduzione di una disciplina che preveda un automatico meccanismo di trasmissione delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione al titolare dell'azione disciplinare sia allo stato superflua, con-

siderata l'autonoma ed incisiva attività di accertamento svolta dalle competenti articolazioni ministeriali in sede ispettiva ovvero a fronte di specifici esposti provenienti dai soggetti interessati. In partico-

lare, quindi, l'esigenza sottesa dall'interrogante è già attualmente pienamente soddisfatta dall'attività dell'ispettorato. Ma rimaniamo comunque a disposizione per ulteriori valutazioni.

ALLEGATO 7

5-00169 Vitiello: sulla proroga del termine in ordine allo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, l'Onorevole interrogante premette che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, prevedendo, tra l'altro, che la prova scritta debba svolgersi senza possibilità di avvalersi di codici annotati, a decorrere dal secondo anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Il decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato detto termine, consentendo lo svolgimento dell'esame secondo la disciplina previgente fino al 2 febbraio 2018. Il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17 ha poi stabilito, per l'accesso all'esame, la necessaria frequentazione di corsi di formazione della durata di 180 ore nell'arco di diciotto mesi; detto regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. L'interrogante paventa che i tirocinanti non ab-

biano il tempo necessario per prepararsi adeguatamente all'esame che per la prima volta dovrebbe svolgersi senza l'ausilio dei codici commentati e chiede se il Ministro della giustizia « non ritenga di dover prorogare il termine previsto dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, in maniera da permettere l'adeguamento degli ordini forensi riguardo ai corsi di formazione.

Intendo pertanto, sotto ovviamente i profili che sono già stati elencati nell'interrogazione, rassicurare l'Onorevole interrogante sottolineando in proposito che l'intenzione di questo dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame nonché valutare favorevolmente una proroga della sua entrata in vigore che non sia limitata ad un mero spostamento temporale fine a se stesso ma che sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in oggetto.

ALLEGATO 8

5-00167 Maschio: sul rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, gli Onorevoli interroganti hanno premesso che, dal prossimo autunno, sarà operativa la revisione del percorso di accesso alla professione forense per effetto del decreto ministeriale attuativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, segnalando come la stessa crei notevoli difficoltà ai candidati, i quali dovrebbero svolgere l'esame in condizioni più restrittive rispetto a quanto accaduto in passato. Chiedono, pertanto, se il Governo intenda procedere ad un rinvio dell'entrata in vigore della normativa al fine di permetterne una revisione complessiva.

Il tema in esame è stato oggetto di profonde riflessioni degli operatori del settore, i quali hanno posto l'attenzione sulla assoluta esigenza di garantire che il sistema di accesso alla professione forense

sia strutturato in modo tale da consentire di garantire una formazione dei candidati adeguata all'importanza del ruolo e, di conseguenza, da incrementare gli *standard* qualitativi dell'avvocatura italiana, assicurando, al contempo, la massima professionalità di coloro che saranno incaricati di svolgere l'attività difensiva.

Intendo, pertanto, rassicurare gli Onorevoli interroganti, sottolineando, in proposito, che l'intenzione di questo Dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame, alla prima occasione ovviamente utile, nonché valutare favorevolmente, anche in questo caso, una proroga della sua entrata in vigore, che non sia limitata ad un mero spostamento temporale ma sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in discussione.